

Documento firmato digitalmente

Il Relatore
AURORA CANTINI

Il Presidente
MADDALENA MOTTES



Sentenza n. 12045/2021

Depositato il 05/11/2021

Il Segretario
ASSUNTA VECCI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di ROMA Sezione 06, riunita in udienza il 04/10/2021 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

MOTTES MADDALENA, Presidente
CANTINI AURORA, Relatore
VACHELLI GIUSEPPINA, Giudice

in data 04/10/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2496/2021 depositato il 27/04/2021

proposto da

[REDACTED] S.r.l. - [REDACTED] 01

Difeso da

Marco Triolo - TRLMRC80B17G273P

Rappresentato da Giulio Scarselli - SCRGLI62C16H501U

ed elettivamente domiciliato presso marco.triolo@pec.commercialistipa.it

contro

Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma In Forma Abbreviata - 05445891004

elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO TARI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. ██████████, con sede legale in Roma, che aveva in locazione alcuni immobili commerciali all'interno del Policlinico Gemelli, destinati all'attività di bar e tavola calda, impugna il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della TARI, per gli anni 2015-2019, presentata ad AMA Spa il 25.06.2020, per la somma di €. 166.000,00. Sostiene che, alla utenza non domestica n.0020155004 del detto nosocomio, risultavano già presenti ed assoggettate al tributo, anche le superfici calpestabili, riconducibili agli immobili in affitto della ricorrente (Cat. 20-ristoranti e pizzerie e Cat.21-bar,caffè), le stesse per le quali la Soc. ██████████ era separatamente onerata al pagamento TARI, per via dell'attribuzione dell'utenza n. 0020069585. Lamenta la mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo della TARI versata dalla ricorrente, sottostante alla utenza non domestica Tari n. 0020069585, in quanto asserisce di non aver beneficiato dei servizi di smaltimento, per motivi logistici ed igienico-sanitari, ma, soprattutto, perché le superfici degli immobili locati erano già incluse nell'utenza non domestica del Policlinico Gemelli, il quale, era l'unico destinatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Pertanto, ha chiesto e ottenuto la cessazione della utenza non domestica assegnata. Conclude chiedendo la restituzione del 100% dell'importo pagato di € 166.000,00. indebitamente versato all'Ufficio negli anni suddetti, con spese da distrarsi a favore dei difensori.

L'AMA non si è costituita, mentre la ricorrente ha depositato memorie illustrative aggiuntive a sostegno del proprio ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha assolto al pagamento della TARI, per gli anni di imposta 2015-2019, in relazione alla propria utenza non domestica n.00220069585, la quale aveva come presupposto impositivo, le superfici degli immobili locati e destinate alla ristorazione, che risultavano già incluse nell'utenza non domestica, n. 0020155004, del Policlinico. Quest'ultimo, infatti, provvedeva al pagamento del tributo complessivamente dovuto ed era, di fatto, il destinatario/beneficiario esclusivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Infatti, solo il nosocomio era attrezzato con bidoni carrellati, da utilizzare per la raccolta differenziata dei

rifiuti. Il servizio di smaltimento era quindi reso al Policlinico, il quale era in grado di gestire la detta fornitura, grazie alla disponibilità di appositi compattatori scarrabili, caratteristici delle utenze non domestiche ospedaliere. La ricorrente, in data 20.05.2020, ha presentato istanza di rimborso di quanto indebitamente pagato, corredata di tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati. L'AMA non ha fornito alcuna risposta all'istanza suddetta, e non si è neppure costituita in giudizio, non fornendo alcun contributo per contrastare l'assunto della ricorrente. Con memorie illustrative aggiuntive, la soc. ██████████ riferisce che, dopo la presentazione del ricorso, l'Ufficio ha riconosciuto la effettiva spettanza del rimborso per gli anni richiesti, spingendosi anche alla formalizzazione contabile del quantum, mediante trasmissione della Comunicazione AMA, Prot. N. 152173/2020 del 5 maggio 2021 (all.2), riconoscendo la cessazione della utenza non domestica, a far data dal gennaio 2015, con contestuale procedura contabile di storno dei debiti tributari e ammettendo, seppure indirettamente, il credito tributario oggetto dell'istanza di rimborso. Lamenta, però, che a tutto ciò, non ha fatto seguito nulla. Per cui rinnova la richiesta di accoglimento del ricorso, con condanna alle spese da distrarsi a favore dei difensori antistatari. Sulla base della documentazione prodotta, ritiene questo Collegio che la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente sia legittima, non solo, e non soltanto per il fatto che il servizio di smaltimento dei rifiuti era reso effettivamente al nosocomio, ma anche per accordi contrattuali, tra l'Ente ospedaliero e la società, ove gli oneri correlati allo smaltimento dei rifiuti complessivamente sostenuti dal Policlinico erano, per la quota parte delle superfici di spettanza della ricorrente, su quest'ultima ricadenti e corrisposti dalla stessa congiuntamente ai canoni di locazione. Ulteriore elemento aggiuntivo a favore della ricorrente, si rinviene appunto nella comunicazione del 5 maggio 2021, con la quale AMA Spa, riconosce, sostanzialmente, lo storno degli importi versati negli anni di riferimento. Il ricorso, pertanto, va accolto, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna AMA Spa al pagamento delle spese del giudizio a favore dei difensori di parte ricorrente, antistatari, e liquidate in €. 3.500,00, oltre CU e accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma il 4 ottobre 2021

Il Relatore

Aurora Cantini

Il Presidente

Maddalena Mottes